



TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli Luca, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. /2020, promossa con atto di citazione del 18.06.2020, cui è stata riunita, con provvedimento del 11.03.2021, la causa n. 4185/2020, promossa con atto di citazione del 26.6.2020

TRA

, nato a (VE), il , c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'avv. , con domicilio eletto presso il suo studio in ; (VE), alla via , n. ;

- opponente -

NONCHÈ

nato a (), il , c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'avv. Alessio Orsini e dall'avv. Vito Salvatore Spagnolo, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in via , alla via ;

- opponente -

CONTRO

S.p.A., p.iva. , quale procuratrice di , in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce al

ricorso in ingiunzione, dall'avv. _____, presso lo studio del
quale elettivamente domicilia in _____, alla via _____, n. _____;

- opposta -

OGGETTO: Fideiussione – Polizza fideiussoria

CONCLUSIONI PER

:

*“Nel merito: Voglia l’On. Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in
accoglimento dei motivi su esposti:*

*In via preliminare: SOSPENDERE, ex art. 649 c.p.c. inaudita altera parte o
previa fissazione di apposita udienza, la provvisoria esecutività del
decreto ingiuntivo attesi tutti i gravi motivi illustrati in narrativa.*

*Nel merito, in via principale: Accogliere la presente opposizione per tutti i
motivi dedotti in opposizione ed in via preliminare per carenza di titolarità
del diritto e per l’effetto dichiarare l’illegittimità, la nullità e comunque
REVOCARE il decreto ingiuntivo opposto per tutte le motivazioni addotte
nel presente atto, con conseguente adozione di tutti i provvedimenti di
legge;*

*ACCERTARE E DICHIARARE che nulla è dovuto dall’ opponente per tutti i
motivi dedotti nel presente atto;*

Sempre nel merito in via principale:

*ACCERTARE E DICHIARARE la nullità o comunque l’inefficacia e
l’inutilizzabilità della fideiussione per tutti i motivi dedotti nel presente atto
e per ciò che concerne la nullità per violazione delle norme sulla
concorrenza, come sancito dalla Cass. con ordinanza del 12.12.2017, da
dichiararsi anche solo in via incidentale od, in subordine, dichiararsi
anche solo in via incidentale la nullità parziale della fideiussione, rispetto
alle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga ai termini di
decadenza di cui all’art. 1957 c.c. o in ogni caso la nullità della clausola
derogativa del termine decadenziale di cui all’art. 1957 c.c., con
dichiarazione di decadenza dal diritto di agire nei confronti del fideiussore
per decorso del termine ex art. 1957 c.c. e quindi la sua estinzione o*

comunque inefficacia, in ogni caso con revoca integrale del decreto ingiuntivo opposto.

Con riserva di integrare, modificare e/o articolare la propria domanda e/o articolare mezzi istruttori ai sensi delle norme procedurali.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.

Salvezze illimitate".

CONCLUSIONI PER

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, così giudicare:

in via preliminare – Accogliersi, con ogni conseguente statuizione, l'istanza di revoca, ovvero di sospensione, della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, per i motivi esposti. –

Accogliersi, con ogni conseguente statuizione, l'istanza di sospensione del processo esecutivo ex art. 624 e 625 cpc per i motivi esposti. –

Ordinarsi la cancellazione di eventuali pignoramenti eseguiti in danno del deducente, per i motivi di cui in atti. –

Dichiararsi il difetto di legittimazione attiva di ,

, nonché la nullità della procura conferita ai fini del presente giudizio, per i motivi di cui in atti.

Nel merito - Revocarsi, ovvero dichiararsi la nullità e/o l'illegittimità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi di cui in atti. Dichiararsi in ogni caso che nulla è dovuto da

in favore di , con sede in .

Via C.F. l, con sede

in (C.F. e P.IVA) e comunque

rigettarsi qualsivoglia domanda di pagamento in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in atti. –

Con vittoria di spese e compensi di lite.

In via istruttoria – Con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e produrre in via istruttoria, nei termini concessi dal rito. – Si chiede la concessione dei termini ex art. 183, comma VI, cpc. I

CONCLUSIONI 22.PER . -

Nel giudizio RG : /2020

In via pregiudiziale:

dichiarare l'incompetenza funzionale a decidere in ordine alla nullità delle fidejussioni per violazione della normativa antitrust;

Nel merito: in via principale: rigettare le domande ed eccezioni tutte avanzate dall'Opponente, nessuna esclusa, in quanto, infondate in fatto ed in diritto e, in ogni caso, confermare il decreto ingiuntivo opposto n.

2020 emesso dal Tribunale di Treviso;

In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande dell'Opponente, accertare che il credito vantato da

l'anche per le ragioni esposte nel presente atto, nei confronti dell'Opponente (c.f.)

nato a il residente in

(), via ammonta ad euro 270.000,00 (pari all'importo garantito) oltre agli interessi dal dovuto al saldo, e/o altra diversa maggiore o minor somma, e per l'effetto condannare lo stesso al pagamento della maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia;

In ogni caso: con vittoria di compensi e spese di causa oltre accessori di legge.

In via istruttoria: Si conferma la volontà di avvalersi dei documenti oggetto di contestazione della conformità delle copie agli originali e si conferma la volontà di avvalersi dei documenti oggetto di disconoscimento delle sottoscrizioni e/o di non riconoscimento delle stesse chiedendo la verifica e riservandosi di allegare gli eventuali documenti per la comparazione.

Con riserva di precisare, integrare e modificare nonché di procedere all'integrazione documentale delle domande e delle istanze istruttorie nei concedendi termini di legge ex art. 183, VI comma, n. 1, 2 e 3 cpc, si chiede fin d'ora l'acquisizione del fascicolo della fase monitoria relativo al decreto ingiuntivo n. 741/2020 di codesto Tribunale (pur già depositato in copia con la comparsa di costituzione, cfr. doc. 5), ove ritenuto necessario;

Nel giudizio RG /2020

In rito: dichiarare l'incompetenza funzionale a decidere in ordine alla nullità delle fidejussioni per violazione della normativa antitrust;

Nel merito:

in via principale: rigettare le domande ed eccezioni tutte avanzate dall'Opponente, nessuna esclusa, in quanto, infondate in fatto ed in diritto e, in ogni caso, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. '2020 emesso dal Tribunale di Treviso;

In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande dell'Opponente, accertare che il credito vantato da

Srl anche per le ragioni esposte in atti, nei confronti dell'Opponente (c.f.)

nato a (!) il ed ivi residente in via

n. 7, ammonta ad euro 270.000,00 (pari all'importo garantito) oltre agli interessi dal dovuto al saldo, e/o altra diversa maggiore o minor somma, e per l'effetto condannare lo stesso al pagamento della maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia;

In ogni caso: con vittoria di compensi e spese di causa oltre accessori di legge. In via istruttoria:

Con riserva di precisare, integrare e modificare nonché di procedere all'integrazione documentale delle domande e delle istanze istruttorie nei concedendi termini di legge ex art. 183, VI comma, n. 1, 2 e 3 cpc, si chiede fin d'ora l'acquisizione del fascicolo della fase monitoria relativo al

decreto ingiuntivo n. /2020 di codesto Tribunale (pur già depositato in copia con la comparsa di costituzione, cfr. doc. 5), ove ritenuto necessario”.

M

CONTENUTI DELLA DECISIONE

1. Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. /2020 emesso il 09.03.2020, il Tribunale di Treviso ingiungeva ai sig.ri e al sig. il pagamento della complessiva somma di Euro 270.000,00, oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione, liquidate in Euro 4.185,00 per compenso ed Euro 634,00 per spese, oltre a IVA, C.P.A. e a spese generali, in favore di - ; nella sua qualità di procuratrice di - , cessionaria del credito ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. n. 130/1999.

L'importo oggetto della domanda di ingiunzione costituiva la sommatoria dei debiti che alla data del 22.10.2015 risultavano in capo alla società - , segnatamente, per saldo passivo di cui al conto corrente n. - 44 e per capitale, interessi e spese dei mutui nn. 5 (0-133844) e per i quali gli ingiunti avevano prestato garanzia fideiussoria.

Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. - conveniva - S.p.A. dinanzi al Tribunale di Treviso proponendo opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo n. /2020, chiedendone la revoca previa sospensione della provvisoria esecutività.

A fondamento dell'opposizione l'attore (-) eccepiva:

1) il difetto di legittimazione attiva della società ingiungente (-) per mancanza di prova della cessione e, comunque, il difetto di rappresentanza processuale e la nullità della procura;

2) la nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2, comma 2 lett. A L. 287/1990, siccome rilasciata su modello predisposto dall'ABI e riconosciuto illegittimamente restrittivo della concorrenza;

3) l'incompetenza del giudice adito, per violazione dell'art. 33, comma 2 lett. u), Dlgs 6.9.2005 n. 206;

3) la decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. e la conseguente estinzione della fideiussione, per non aver il creditore proposto istanze giudiziali di pagamento nel termine di 6 mesi dalla scadenza della obbligazione garantita;

4) la liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c.

A mezzo comparsa di costituzione e risposta del 22.02.2020 si costituiva in giudizio _____ S.p.A., nella sua qualità di Procuratrice di _____, la quale contestava tutto quanto dedotto ed eccepito da parte attrice e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Con atto di citazione in opposizione datato 25.6.2020 e notificato il 26.6.2020, anche il sig. _____ nella conveniva _____

_____ S.p.A. dinanzi al Tribunale di Treviso in opposizione al suddetto decreto ingiuntivo n. _____ /2020, chiedendone la revoca previa sospensione della provvisoria esecutività, a tal fine deducendo:

1) la nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2, comma 2 lett. A L. 287/1990, siccome rilasciata su modello predisposto dall'ABI e riconosciuto illegittimamente restrittivo della concorrenza;

2) la decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. e la conseguente estinzione della fideiussione, per non aver il creditore proposto istanze giudiziali di pagamento nel termine di 6 mesi dalla scadenza della obbligazione garantita.

Con ordinanza del 27.01.2021 il Giudice del proc. n. _____ /2020 R.G. rappresentava la connessione con l'opposizione pendente con n. _____

4 /2020 R.G. avverso al medesimo decreto ingiuntivo e rimetteva il fascicolo al Presidente, il quale lo assegnava al medesimo dott. Deli Luca.

All'udienza dell'11.3.2021, previa riunione delle due cause, veniva concessa la provvisoria esecutorietà del decreto opposto anche nei confronti di : e veniva disposto un rinvio al 15.7.2021 per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 15.7.2021 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

2. In via preliminare, devono essere esaminate le eccezioni di incompetenza sollevate dall'opponente e dall'opposta.

. Entrambe le eccezioni sono infondate e vanno rigettate.

Sotto il primo profilo, il assume la propria qualità di consumatore e, per l'effetto, indica come foro competente quello di Venezia, in applicazione degli artt. 1469 bis e segg. c.c., nel testo vigente "ratione temporis".

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità e quella comunitaria hanno a più riprese statuito che i requisiti soggettivi di applicabilità della normativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso e non già del distinto contratto principale, dando rilievo all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità (assunta dal fideiussore) di amministratore della società garantita (cfr. da ultima, *Cass., ord. 1666/2020*; CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C-74/15 Tarcau).

Nel caso in esame, a quanto consta dalla visura storica societaria dimessa in atti dall'opposto (cfr. doc. 4 fasc. monitorio), alla data del 17.01.2009 risultavano soci della debitrice principale

... i sig. ... e ...
Quest'ultimo, oltre a detenere una partecipazione maggioritaria, risulta essere stato l'Amministratore Unico della predetta società, poi dichiarata fallita.

Pertanto, nel rilasciare la fideiussione per cui è causa, non può revocarsi in dubbio che gli odierni opposenti stessero operando nell'esercizio di un'attività di impresa, tanto più che detta garanzia veniva sottoscritta in data 22.11.2002 (cfr. doc. 16 fasc. monitorio), a nulla valendo invece la circostanza che la stessa veniva poi escussa dopo l'intervenuto fallimento della debitrice.

La qualità di consumatore, infatti, deve essere apprezzata al momento della stipula del contratto di fideiussione e non sulla base di eventi successivi, quali la mancanza di qualità di soci in capo agli ingiunti al momento del deposito del ricorso monitorio da parte della Banca.

Ne consegue che è pienamente valida ed efficace la clausola derogativa della competenza territoriale in favore dell'adito Tribunale di Treviso, che si dichiara quindi competente a conoscere delle opposizioni spiegate avverso il D.L. n. 741/2020.

Parimenti va affermata la competenza di questo Giudice anziché di quella del Tribunale di Milano, Sez. Specializzata in materia di imprese, indicata dall'opposta in considerazione delle doglianze sollevate dagli opposenti in ordine alla validità della fideiussione dagli stessi rilasciata.

L'assunto di parte opposta muove dalla necessità di coordinare la disciplina sulla competenza funzionale a conoscere dell'opposizione del decreto ingiuntivo e quella relativa alla competenza del Tribunale delle Imprese in materia di nullità dei contratti per violazione della normativa antitrust (artt. 4 co. 1-ter e 3 co. 1 lett. c del Dlgs. n. 168 del 2013).

L'orientamento consolidatosi sul punto, muovendo dallo stretto legame che avvince sul piano sostanziale l'intesa anticoncorrenziale a monte ed il contratto che ne costituisce lo sbocco, è nel senso di ritenere che un analogo legame debba essere riconosciuto anche sul piano processuale. Si è quindi affermato che tutte le volte in cui venga dedotta la nullità di una fideiussione, in quanto contratta "a valle" di un'intesa restrittiva della concorrenza (nel caso concreto relativa alle norme bancarie uniformi in materia di fideiussioni *omnibus*), la controversia va deferita al Tribunale specializzato (cfr. *Cass. 10 marzo 2021 n. 6523*).

Senonché, con riferimento ai giudizi iniziati a mezzo ricorso per ingiunzione, si è avvertita – invero, non senza contrasti sul punto – la necessità di limitare il principio testé richiamato alle sole “domande” di nullità proposte dai fideiussori-opponenti e, come tali, da decidere in via principale, atteso che l'art. 33 della Legge a Tutela della concorrenza e del mercato fa riferimento alle sole «azioni», mentre resterebbe radicata in capo al giudice della opposizione la competenza a conoscere delle mere eccezioni riconvenzionali di nullità, quali difese svolte al solo fine di bloccare la pretesa creditoria dell'opposto (cfr., *ex multis*, *Tribunale Reggio Emilia, sez. II, 17/11/2021, n.1336*; *Corte appello Perugia, sez. I, 28/10/2021, n.598*; *Tribunale Rimini, sez. I, 04/12/2020, n.847*; *Tribunale Sassari, 17/02/2021*; *Tribunale di Verona, sez. III, 29/01/2021*).

Del resto, come noto, l'opponente a decreto ingiuntivo è un convenuto dal punto di vista sostanziale e solo formalmente riveste la posizione di attore. Il che implica che l'atto di citazione vada qualificato come una comparsa di risposta e le contestazioni ivi contenute come eccezioni sollevate con il solo intento di ottenere la revoca dell'ingiunzione, salvo che si queste si rivelino vere e proprie contro-domande alla luce delle deduzioni e conclusioni delle parti.

Nel caso in esame, gli opposenti-fideiussori [redacted] e [redacted] hanno chiesto di accertare e dichiarare "in via *incidentale*" la nullità della fideiussione escussa, come si evince dalle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti introduttivi e precisate all'udienza del 12.11.2020.

Ne consegue che l'eccezione di incompetenza ex artt. 4 co. 1-ter e 3 co. 1 lett. c del Dlgs. n. 168 del 2013 va respinta.

Vanno altresì rigettate le eccezioni, di evidente natura pregiudiziale, mosse articolate dall'opponente [redacted] quanto al difetto di legittimazione attiva di [redacted] Srl nonché in riferimento alla nullità della procura conferita ai fini del presente giudizio.

Sotto il primo profilo, agli atti di causa risulta che [redacted] con contratto di cessione concluso in data 29 dicembre 2016 ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge 130/1999 ha acquistato pro soluto e "in blocco" da [redacted] a. una serie di crediti tra cui quelli sottesi al procedimento monitorio per cui è causa (doc.19 del fasc. monitorio), e di tale cessione è stata data notizia a mezzo di avviso pubblicato in G.U. n. 1 del 3.1.2017, poi dimesso in copia (doc. 20 del fasc. Monitorio).

Depongono nel senso di ritenere sussistente la legittimazione attiva dell'odierna opposta, tra gli altri, la dichiarazione scritta resa da [redacted] doc. 6), l'estratto del contratto di cessione (doc. 14)

e la scheda riepilogativa della posizione [redacted] (cfr. doc. 15), ove emerge pianamente che la posizione del debitore principale [redacted] Srl risultava censita da [redacted] pa col numero di ndg [redacted] 7 riportato nel citato estratto della cessione e nella comunicazione della [redacted]

Infine, quanto al difetto di rappresentanza, è documentata la circostanza per la quale con atto del dott. [redacted] ; Notaio in Roma, del [redacted]), rep. [redacted]), racc. [redacted] 1, registrato a Roma

l' 19 al n. T, la

p.a., già procuratrice del di
cambiava la sua denominazione in

Sicché, non essendovi alcuna contestazione sulla
procura rilasciata da a (cfr. doc. 1 del
monitorio), non possono esservene sull'attuale mandato ad agire a
favore di.

Tanto premesso in rito, nel merito si osserva quanto segue.

La fideiussione rilasciata dagli odierni opposenti e azionata in sede
monitoria veniva disconosciuta dal relativamente alla copia
digitale della stessa dimessa in atti ma non anche con riguardo
all'originale che controparte prontamente esibiva in udienza e
depositava in cancelleria e sul quale l'opponente, dopo essersi riservato,
nulla eccepiva né all'udienza citata né successivamente, salvo di nuovo
insistere sul disconoscimento solo negli scritti conclusivi. Ciò comporta
che può avvalersi della scrittura in parola anche in assenza di
istanza di verificaione (cfr. Cass., n. 14804/2014), che pure essa
opposta provvedeva a presentare e reiterare nelle varie udienze tenutesi.

Tuttavia, detta fideiussione va dichiarata nulla in accoglimento delle
domande proposte dagli opposenti.

Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno di recente
statuito che *"I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate
parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole
contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101
del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della
legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che
riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata -
perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia
desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà*

delle parti" (così, Cass. Sez. Un., n. 41994/2021). Le clausole in parola sono le nn. 2, 6 e 8 del citato schema contrattuale, e precisamente:

a) la cd. «clausola di reviviscenza», secondo la quale il fideiussore è tenuto *«a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo»;*

b) la cd. «clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. civ.», in forza della quale *«i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato»;*

c) la cd. «clausola di sopravvivenza», a termini della quale *«qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate».*

Il Supremo Consesso nomofilattico, ha altresì aderito alla tesi che attribuisce al provvedimento della Banca d'Italia di accertamento dell'infrazione adottato prima delle modifiche apportate dall'art. 19, comma 11, della l. n. 262 del 2005, un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano - eventualmente - in esso pronunciate (cfr. pure Cass., 22/05/2019, n. 13846). Il Giudice, lungi dal dover accertare se le banche hanno dato concreta attuazione all'intesa restrittiva della concorrenza attraverso l'uniforme applicazione delle clausole (nn. 2, 6 e 8) dello schema ABI ritenute illecite dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, deve quindi limitarsi a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidono o meno con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva.

Nella specie, si rileva la piena corrispondenza tra le condizioni contrattuali nn. 2, 6 e 8 di cui alla fideiussione stipulata fra

... e i sig.ri ... e le analoghe condizioni dello schema contrattuale ABI, in ciò manifestandosi il collegamento funzionale tra intesa a monte (vietata) e contratto a valle, nel quale la nullità della prima si veicola proprio per effetto di detto collegamento.

Né, comunque, gli oppositori possono ritenersi onerati di provare il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole contestate, come sostiene l'opposta ..., tanto più che la fideiussione in parola è stata rilasciata in data 22.11.2002 ossia proprio nell'arco temporale oggetto dell'indagine svolta dalla Banca d'Italia (dal 2002 al maggio 2005), il che avvalorava l'elevata attitudine probatoria del provvedimento sanzionatorio.

Ne consegue l'accoglimento della domanda di nullità parziale della fideiussione sottoscritta da ... e ..., segnatamente, delle clausole nn. 2, 6 e 8 in quanto conformi alle corrispondenti clausole contenute nello schema contrattuale standardizzato adottato dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI).

Ciò impone di ricondurre la fideiussione in parola – nella parte dichiarata invalida – al suo schema legale, delineato dal Codice Civile agli artt. 1936 ss. In particolare, gli oppositori eccepiscono la decadenza ex art. 1957 c.c. del creditore ... (successivamente, di ..., e, per essa, di ...) per non aver coltivato istanze giudiziali contro il debitore principale entro il termine di 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita.

Invero solo in data 29.03.2013, ... ha notiziato, con le prodotte missive i fideiussori, odierni oppositori, della intervenuta revoca degli affidamenti con risoluzione dei mutui concessi alla debitrice principale ... e recesso dal conto corrente n. ...

Da quella data, non risultano avviate nei confronti del debitore nel termine di 6 mesi di cui all'art. 1957 c.c. istanze giudiziali, in via di cognizione o di esecuzione, dirette a conseguire il pagamento di quanto dovuto.

La convenuta afferma che *“Ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire ‘a prima richiesta’ (esattamente come nella fattispecie in esame), deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento (cfr. le diffide di pagamento unite in sede monitoria: doc. 5), non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale come ha chiarito anche la Suprema Corte di Cassazione (sentenza 22346 del 2017).*

La tesi, per quanto condivisibile, non rileva nella vicenda.

Innanzitutto va ricordato che in caso di scadenze periodiche il dies a quo rilevante ai sensi dell'art. 1957 cc è quello della scadenza delle singole prestazioni e non già dell'intero rapporto e ciò anche al fine di evitare che il fideiussore si trovi esposto all'aumento indiscriminato degli oneri derivanti dalla sua garanzia, per non essersi il creditore tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell'inadempimento (Cass. 19.7.2018 n. 19160).

Orbene con riferimento all'asserito credito derivante dai due rapporti di mutuo (n. 50-133788 per un debito di Euro 1.252.843,04 oltre interessi e n. 50-133844 per un debito Euro 260.952,14), i relativi contratti erano stati stipulati da oltre 15 anni.

Le comunicazioni prodotte sub 17 e 18 ci dicono anche che

non aveva pagato 5 rate dei mutui.

Trattandosi di rate semestrali (cfr docc. 9/12 fascicolo monitorio) è logico concludere che il debitore **aveva**

interrotto i pagamenti da circa due anni e mezzo e precisamente dal 2011.

Con riferimento alle singole rate via via scadute ed impagate nei confronti del debitore [redacted] non aveva avviato alcuna azione giudiziale.

La unica richiesta di pagamento, di natura stragiudiziale, nei confronti di [redacted] è stata, come detto, effettuata in data 29.3.2013 (cfr. doc. 17 e 18 del monitorio)

La richiesta- stragiudiziale - di pagamento è stata dunque inoltrata quasi due anni dopo la mora del debitore.

Di qui la decadenza ai sensi dell'art. 1957, comma 1 c.c. dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori.

3. Spese compensate attesi gli annosi contrasti giurisprudenziali relativi alla nullità delle fideiussioni stipulate in conformità allo schema di contratto predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana nel 2003, risolti solo dalla recente sentenza n. 41994/2021 delle Sezioni Unite.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Treviso, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Deli Luca, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:

- Dichiarare la nullità delle clausole nn. 2, 6 e 8 della fideiussione rilasciata da [redacted] e [redacted] in data 22.11.2002, per violazione dell'art. 2, Legge 10 ottobre 1990, n. 287;
- Accerta e dichiara la decadenza ai sensi dell'art. 1957, comma 1 c.c. di [redacted] - [redacted] S.P.A. dal diritto di pretendere l'adempimento della fideiussione rilasciata da [redacted] e [redacted] e, per l'effetto, accerta e dichiara l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria a loro carico;

- Per l'effetto, accoglie l'opposizione proposta da
e e revoca il decreto ingiuntivo
opposto;
- Spese compensate.

Treviso, 29 aprile 2022

Il Giudice
dott. Deli Luca

AVV. ALESSIO ORSINI